

COMUNE DI MALO  
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI  
COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.02.2004.  
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 48 del 28.11.2005,  
modificato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 31.01.2012,  
modificato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 01.03.2016.

## INDICE

### CAPO I – NORME GENERALI

- ART. 1: OGGETTO E FINALITA'
- ART. 2: TIPOLOGIA DEI BENEFICI
- ART. 3: DESTINATARI
- ART. 4: MISURA DEI BENEFICI
- ART. 4 BIS: VERIFICHE E CONTROLLI

### CAPO II – BENEFICI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

- ART. 5: FINALITA', DESTINATARI E TIPOLOGIA SPECIFICA DEI BENEFICI
- ART. 6: SUSSIDI IN DENARO
- ART. 7: BUONO VIVERI
- ART. 8: AMMISSIONE GRATUITA O AGEVOLATA A SERVIZI COMUNALI
- ART. 9: SERVIZIO DOMICILIARE
- ART. 10: SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI ANZIANI E INABILI IN ISTITUTO
- ART. 11: SERVIZIO DI TRASPORTO ORGANIZZATO DAL COMUNE
- ART. 12: ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
- ART.13: AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, COMMA 2, 7 E 12 (SUSSIDI ECONOMICI DI BASE; BUONO VIVERI; ALTRI VANTAGGI ECONOMICI)
- ART.14: AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, COMMA 3, E 8 (SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI E AMMISSIONE GRATUITA O AGEVOLATA A SERVIZI COMUNALI)
- ART.15: AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 9 (SERVIZIO DOMICILIARE)
- ART.16: AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 10 (MANTENIMENTO ANZIANI E INABILI IN ISTITUTO)
- ART.16 BIS: OBBLIGHI DEL DONATARIO
- ART. 17: DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI NUCLEI FAMILIARI
- ART. 18: DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
- ART. 19: CAPACITA' ECONOMICA MINIMA VITALE
- ART. 20: CASI PARTICOLARI

### CAPO III – BENEFICI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

- ART. 21 – SOVVENZIONI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE
- ART. 22: CONTRIBUTI PER L'ORDINARIA ATTIVITA' ANNUALE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE
- ART. 23: CONTRIBUTI PER SPECIFICI PROGETTI O INIZIATIVE EDUCATIVE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE
- ART. 24: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE SCUOLA D'INFANZIA PRIVATE
- ART. 25: CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE SCUOLE STATALI
- ART. 26: CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- ART. 27: ALTRI VANTAGGI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- ART. 28: AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

### CAPO IV – CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE

- ART. 29: AREE DI INTERVENTO
- ART. 30: PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO PER L'ORDINARIA ATTIVITA' ANNUALE
- ART. 31: PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO PER SPECIFICI PROGETTI O INIZIATIVE
- ART. 32: MODALITA DI DETERMINAZIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ORDINARIA ATTIVITA' ANNUALE
- ART. 33: MODALITA DI DETERMINAZIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I SINGOLI PROGETTI O INIZIATIVE
- ART. 34: CONTRIBUTI PER DOMANDE PRESENTATE OLTRE I TERMINI
- ART. 35: PATROCINIO
- ART. 36: CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI, STRUTTURE E ATTREZZATURE COMUNALI
- ART. 37: NORME COMUNI
- ART. 38: OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
- ART. 39 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

### CAPO V – NORME VARIE E FINALI

- ART. 40: CONTRIBUTI REGIONALI PER IL RIENTRO DI VENETI EMIGRATI ALL'ESTERO

ART. 41: CONCESSIONE DI ALLOGGI COMUNALI  
ART. 42: ABROGAZIONE

## CAPO I – NORME GENERALI

### ART.1: OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Con la concessione dei benefici di cui al comma 1 il Comune si propone, da un lato, di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto le pari opportunità delle persone e delle famiglie e, dall'altro, di sostenere tutte le attività finalizzate alla promozione della persona umana in ogni sua espressione.

### ART. 2: TIPOLOGIA DEI BENEFICI

1. I benefici di cui all'art. 1 consistono in:
  - a) corresponsione di somme di denaro;
  - b) erogazione di buoni viveri;
  - c) prestazione di servizi con mezzi o personale comunale;
  - d) concessione in uso di beni mobili o immobili di proprietà comunale o di cui il Comune abbia la disponibilità;
  - e) integrazione della retta per il ricovero di anziani o inabili in case di riposo o in altre strutture residenziali;
  - f) altri vantaggi economici.
2. Tutti i benefici possono essere concessi a titolo gratuito oppure con recupero parziale o totale della spesa o del corrispettivo.

### ART. 3: DESTINATARI

1. Sono destinatari dei benefici di cui all'art. 1, compatibilmente con la loro diversa natura:
  - a) le persone fisiche;
  - b) le associazioni e gli altri enti privati che operano senza scopo di lucro;
  - c) gli enti pubblici o a rilevanza pubblica, compresi gli enti associativi quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

### ART. 4: MISURA DEI BENEFICI

1. Fatti salvi gli interventi e i sussidi comunali espressamente previsti per legge, i benefici sono concessi, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Comune, secondo un ordine di priorità stabilito in rapporto alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, relativamente agli enti, al rilievo d'interesse generale dell'attività svolta.

### ART. 4 Bis – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti benefici economici saranno sottoposte a controlli e verifiche avvalendosi delle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.
2. Controlli specifici verranno inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

## CAPO II – BENEFICI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

### ART. 5 – FINALITA', DESTINATARI E TIPOLOGIA SPECIFICA DEI BENEFICI

1. Con i servizi di assistenza sociale, il Comune si propone di garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione e i disagi causati dalle insufficienti possibilità economiche o dalle inadeguate condizioni psicofisiche o sociali delle singole persone e delle famiglie.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7, hanno diritto ai benefici di natura socio-assistenziale tutte le persone e i nuclei familiari residenti nel Comune.

Le persone non residenti, ma solo temporaneamente dimoranti od occasionalmente presenti nel Comune, hanno diritto agli interventi non differibili, fatta salva la rivalsa nei confronti del Comune di residenza o comunque tenuto a garantire le prestazioni sociali a norma delle vigenti disposizioni, al quale deve essere data tempestiva notizia a cura del servizio sociale comunale.

3. Nell'ambito dei servizi sociali possono essere concessi i seguenti benefici:

- a) la corresponsione di sussidi in denaro;
- b) l'erogazione di buoni viveri;
- c) l'ammissione gratuita o agevolata a servizi comunali, quali l'asilo nido e la mensa o il trasporto scolastico;
- d) l'ammissione al servizio domiciliare;
- e) l'integrazione della retta dovuta in caso di accoglimento di anziani o inabili in casa di riposo o altra struttura residenziale;
- f) il trasporto per visite mediche o altre necessarie incombenze;
- g) altri vantaggi economici.

### ART. 6 – SUSSIDI IN DENARO

1. L'erogazione di somme di denaro può consistere in:

- a) sussidi economici di base;
- b) sussidi economici straordinari.

2. I sussidi economici di base sono erogati ai nuclei familiari, anche se composti da un'unica persona, le cui condizioni economiche siano al di sotto della capacità economica minima vitale, determinata come previsto nell'art. 19.

3. I sussidi economici straordinari possono essere erogati 'una tantum' o anche in via continuativa, per le seguenti necessità:

- a) cure costose o prolungate oppure indispensabili diete particolari;
- b) pagamento dei "tickets" sanitari;
- c) acquisto di protesi;
- d) custodia temporanea di minori, anche in affidamento familiare, anziani o inabili;
- e) trasporti necessari per l'accesso a prestazioni o a servizi relativi ad un "handicap" o ad una grave malattia, qualora il trasporto non possa essere effettuato direttamente dal Comune nell'ambito del servizio domiciliare ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e), o mediante lo specifico servizio di trasporto previsto dall'art. 11;
- f) acquisto di attrezzature o esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- g) opere di miglioramento, soprattutto di carattere igienico-sanitario, delle condizioni degli alloggi e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- h) onoranze funebri decorose;
- i) altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.

4. Tutti i benefici di cui al comma precedente sono concessi solo nella misura non coperta da ogni altra forma di contribuzione disposta in base a leggi statali o regionali o da altri enti o soggetti pubblici o privati.

#### ART. 7: BUONO VIVERI

1. In aggiunta o in alternativa rispetto ai sussidi in denaro, soprattutto nel caso in cui secondo la valutazione del servizio sociale comunale ci sia il rischio di un uso inadeguato dei sussidi stessi, sono concessi buoni viveri, il cui utilizzo deve essere adeguatamente documentato dall'assistito.
2. Il servizio sociale comunale, qualora ritenga che l'assistito non sia in grado di utilizzare adeguatamente nemmeno i buoni viveri, avrà cura di verificarne il corretto utilizzo al momento degli acquisti mediante il servizio di assistenza domiciliare.

#### ART. 8: AMMISSIONE GRATUITA O AGEVOLATA A SERVIZI COMUNALI

1. In caso di fruizione di specifici servizi comunali, quali ad esempio l'asilo nido e la mensa o il trasporto scolastico, può essere disposta, in alternativa o in aggiunta all'erogazione di sussidi economici, l'ammissione gratuita o agevolata a tali servizi.

#### ART. 9: SERVIZIO DOMICILIARE

1. Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione e di evitare quindi il ricovero in istituto delle persone anziane o che non siano, interamente o in parte, autosufficienti oppure che presentino comunque rischi di emarginazione.
2. Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento eventualmente anche con il concorso del Comune.
3. Il servizio domiciliare fornisce le seguenti prestazioni:
  - a) aiuto alla persona nella cura di sé (igiene personale, vestizione ed alimentazione);
  - b) aiuto domestico (igiene ambientale);
  - c) servizio mensa (pasti a domicilio);
  - d) servizio di lavanderia;
  - e) servizio di trasporto e accompagnamento;
  - f) visite domiciliari di socializzazione;
  - g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
  - h) svolgimento di altre minute attività all'interno o all'esterno dell'abitazione dell'assistito;
  - i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione.

#### ART. 10: SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI ANZIANI E INABILI IN ISTITUTO

1. Il servizio di mantenimento di anziani e inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare interamente la retta richiesta.
2. Il Comune s'impegna a pagare la retta nella misura non assunta dallo stesso utente o da altri soggetti, enti o istituzioni.
3. All'utente ricoverato in strutture residenziali è garantita la disponibilità di una quota franca del suo reddito, destinata alle piccole spese personali, nella misura fissata annualmente in conformità a quanto stabilito dalla Regione.

## ART. 11 – SERVIZIO DI TRASPORTO ORGANIZZATO DAL COMUNE

1. In alternativa al contributo per le spese di trasporto di cui all'art. 6, comma 3, lettera e) e al servizio di trasporto e accompagnamento, previsto nell'ambito del servizio domiciliare ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e), e qualora il trasporto stesso possa essere effettuato mediante l'apposito servizio istituito con delibera consiliare n. 12 in data 18.02.1998, l'ammissione a tale servizio è regolata in base alle relative specifiche disposizioni.

## ART. 12 – ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

1. Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi una capacità economica superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

2. In casi di particolare gravità, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.

3. In alternativa o in aggiunta ai benefici di cui all'art. 5, il Comune può eseguire lavori e fornire servizi con propri mezzi e personale a favore degli assistiti.

4. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono assunti in base ad una relazione dell'assistente sociale che ne motivi la necessità.

5. Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto delle norme statali e regionali regolanti la materia.

6. In occasione di calamità naturali che si verificano anche in altre zone d'Italia o anche all'estero, il Comune può disporre la concessione ai disastrati di aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e può farsi promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

7. Il Comune può sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis, del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19.03.1993 n. 68.

## ART.13 - AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, COMMA 2, 7 E 12 (SUSSIDI ECONOMICI DI BASE; BUONO VIVERI; ALTRI VANTAGGI ECONOMICI)

1. I benefici dei sussidi economici di base, previsto dall'art. 6, comma 2, e del buono viveri, previsto dall'art. 7, possono essere concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie e salvo quanto previsto dall'art. 20, a condizione che:

a) la situazione economica del nucleo familiare del richiedente non superi il limite del minimo vitale, determinato come previsto nell'art. 19;

b) nel nucleo familiare del richiedente non ci siano persone in grado di svolgere una normale attività lavorativa; diversamente, il Comune, anche d'intesa con altri enti, può proporre alle suddette persone un progetto di inserimento lavorativo;

c) il richiedente o gli altri componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari o comunque titolari di altro diritto reale su beni immobili per un valore complessivo ai fini IMU superiore a € 10.000,00 per la quota di spettanza, ad eccezione della casa di abitazione e delle relative pertinenze, non dispongano di beni mobili di particolare valore non strettamente necessari alla vita di relazione e non siano titolari di un patrimonio mobiliare di importo superiore alla franchigia prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 del DPCM 159/2013 che viene integralmente riportato in appendice (attualmente 6.000,00 euro aumentata di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di 10.000 euro, e ulteriormente incrementata di 1.000 euro per ogni

figlio componente il nucleo successivo al secondo.

1 bis L'assistente sociale informa il richiedente il beneficio sul suo diritto personale a richiedere il sostegno economico da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile e concorda con lo stesso l'opportunità di contattare i suddetti allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica.

2. L'ammissione ai benefici è esclusa qualora la situazione economica dichiarata contrasti col tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

3. I criteri di cui ai commi uno e due, in quanto applicabili, sono validi anche per la concessione dei vantaggi economici previsti dall'art. 12.

#### ART.14 - AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, COMMA 3, E 8 (SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI E AMMISSIONE GRATUITA O AGEVOLATA A SERVIZI COMUNALI)

1 Ferme restando le altre condizioni stabilite dall'art. 13, purché non incompatibili con il presente articolo, i benefici concernenti i sussidi economici straordinari previsti dall'art. 6, comma 3, e l'ammissione gratuita o agevolata ai servizi comunali prevista dall'art. 8, sono concessi solo nella misura in cui le spese da sostenere facciano scendere la capacità economica del richiedente e del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale. In caso contrario il beneficio può essere concesso solo in base a specifica relazione dell'assistente sociale che ne motivi la necessità e solo nella forma del prestito con obbligo alla restituzione da parte dell'assistito o di dilazione nel pagamento delle tariffe per quanto riguarda la fruizione dei servizi comunali.

#### ART.15 - AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 9 (SERVIZIO DOMICILIARE)

1. L'ammissione alle varie prestazioni relative al servizio domiciliare previsto dall'art. 9 è consentita anche a soggetti che non possiedono i requisiti di cui all'art. 13, qualora per la specifica invalidità o malattia o per l'impossibilità di intervento diretto da parte dei familiari o di terzi anche a pagamento non sia possibile assicurare l'assistenza necessaria a garantire al soggetto condizioni di vita dignitose. Nel caso di superamento del minimo vitale l'ammissione alle prestazioni è concessa a pagamento in base a specifiche tariffe determinate dalla Giunta comunale per le singole prestazioni fornite.

2. Tenuto conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, è data priorità ai casi di maggior bisogno sulla base di una valutazione dell'assistente sociale che tenga conto di tutte le specifiche condizioni di carattere sanitario, familiare e sociale.

3. Il servizio di assistenza domiciliare a sostegno delle persone affette da malattie gravissime accertate dall'assistente sociale sulla base della documentazione medica rilasciata dall' ULSS è erogato gratuitamente, a prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare.

#### ART.16: AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 10 (MANTENIMENTO ANZIANI E INABILI IN ISTITUTO)

1. Ferme restando le condizioni stabilite nell'art. 13, purché non incompatibili con il presente articolo, l'utente ricoverato in casa di riposo o in altre strutture residenziali è tenuto:

a) a contribuire al costo della retta con l'intero reddito del suo nucleo familiare, compreso il reddito derivante dai benefici di cui al comma seguente, fatta salva la detrazione della quota franca di cui all'art.10, comma 3, e, nel caso di nucleo familiare composto anche da altre persone oltre all'utente, di una quota da riservare ai restanti componenti del nucleo pari al minimo vitale;



b) in caso di insufficienza del reddito di cui alla lettera precedente, a utilizzare il patrimonio mobiliare proprio ed eventualmente degli altri componenti il nucleo familiare per la parte necessaria al pagamento della retta, fatta salva una quota di riserva pari alla franchigia di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), rideterminata con riferimento al nucleo familiare con l'esclusione del soggetto da ammettere in istituto;

c) qualora anche il patrimonio mobiliare sia insufficiente al pagamento della retta, a utilizzare i proventi derivanti dalla vendita dei beni immobili eventualmente posseduti, compresa la stessa casa di abitazione se non occupata da altri componenti del nucleo familiare. In alternativa alla vendita, l'utente potrà procedere all'iscrizione ipotecaria dei predetti beni immobili a favore del Comune oppure potrà darli in locazione. Il contratto di locazione può essere stipulato anche con il Comune ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 09.12.1998 n. 431. In tal caso il comune si impegna a rimborsare l'eventuale imposta comunale gravante sull'immobile.

1 bis – La retta complessiva della struttura residenziale per anziani è così articolata:

- quota di rilievo sanitario: è data dalla impegnativa di residenzialità riconosciuta a ciascuna persona con disabilità dalla Regione Veneto ed è a carico del bilancio sanitario dell'ULSS;

- quota alberghiera: è a carico dell'utente o del comune di residenza nei casi in cui l'utente non sia in grado di provvedervi integralmente; è data dalla differenza tra la retta complessiva e la quota sanitaria, come sopra definita.

2. I benefici assistenziali dello Stato e di qualsiasi altro soggetto o ente, liquidati in forma di arretrati in data successiva al ricovero, sono recuperati dal Comune per un importo pari alla differenza tra la somma già versata dallo stesso Comune a far data dalla decorrenza dei predetti benefici e quella effettivamente dovuta dal Comune in base alla nuova situazione economica dell'utente, venutasi a creare in conseguenza di tali benefici.

3. Qualora l'assistito, pur sussistendo i presupposti, non adempia alle disposizioni del comma 1, il Comune si attiverà con tutti i mezzi e procedure amministrative e giudiziarie, per il recupero degli oneri sostenuti per il ricovero. Gli stessi mezzi e procedure saranno attivate, in caso di eredità o donazione contemplata dall'art. 6, comma 3, lettera c), del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, nei confronti degli eredi o donatari dell'assistito, limitatamente ai beni ereditati o avuti in donazione.

#### ART. 16 BIS - OBBLIGHI DEL DONATARIO

1. Il donatario è tenuto, dopo l'utente, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donatore (beneficiario della prestazione economica) è tenuto a dichiarare annualmente tutte le donazioni effettuate a partire dal terzo anno antecedente la prima richiesta della prestazione agevolata, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

#### ART. 17: DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI NUCLEI FAMILIARI

1. Le condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente sono definite mediante determinazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo, in applicazione del dpcm 159/2013 e fatte salve eventuali successive modificazioni.

2. L'attestazione relativa all'ISEE è rilasciata dall'INPS, a norma delle disposizioni normative richiamate nel comma 1.

3. Come consentito dall'art. 2, comma 1, del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, al fine di individuare e tutelare specifiche platee di beneficiari, in particolare i titolari di redditi soggetti all'IRPEF e i possessori della casa di abitazione e relative pertinenze, viene

stabilito, quale criterio ulteriore di selezione dei beneficiari, la detrazione dall'ISE (Indicatore della situazione economica complessiva del nucleo familiare) degli importi relativi a: a) imposta netta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e le eventuali addizionali regionale e comunale; b) il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze compreso nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF; c) le quote figurative di reddito, eventualmente derivanti dalla valorizzazione nell'ISEE della casa di abitazione e relative pertinenze in applicazione dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, comma 2, del citato DPCM.

4. Una volta applicati all'ISE del nucleo familiare gli interventi integrativi di cui ai commi 3 e 4, viene calcolato l'ISEE del nucleo familiare valido ai fini dell'ammissione ai benefici comunali, applicando la scala di equivalenza, prevista dall'allegato 1 del DPCM 159/2013.

5. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013, è consentita agli interessati la presentazione di un ISEE corrente in sostituzione dell'ISEE calcolato in via ordinaria. L'ISEE corrente mantiene la sua validità anche dopo il periodo di due mesi previsto dallo stesso articolo, a condizione che la nuova condizione economica non subisca ulteriori variazioni. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare, dopo i primi due mesi, ogni variazione che possa incidere sul calcolo dell'ISEE corrente. In ogni caso dopo sei mesi deve essere disposta una verifica d'ufficio.

#### ART. 18: DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Le tipologie dei nuclei familiari da considerare ai fini dell'ammissione alle prestazioni agevolate comunali sono quelle dettagliatamente individuate dagli articoli 3, 6 e 7 del DPCM 159/2013.

#### ART. 19: CAPACITA' ECONOMICA MINIMA VITALE

1. La capacità economica minima vitale è quella ritenuta necessaria per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona ed è calcolata su una quota base mensile pari alla pensione minima INPS.

2. La capacità economica minima vitale per un nucleo familiare composto da un'unica persona viene stabilita in misura pari alla pensione minima INPS aumentata del 50%. La Giunta comunale può aumentare tale importo fino al doppio della pensione minima INPS, con facoltà di diversificazione in relazione alla diversa tipologia dei benefici.

3. Per i nuclei familiari composti da più di una persona o in presenza delle altre condizioni previste dalla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 al DPCM 159/2013, la capacità economica minima vitale del nucleo è determinata moltiplicando il valore della capacità economica stabilita per una persona per i parametri stabiliti dalla predetta scala di equivalenza.

#### ART. 20 – CASI PARTICOLARI

1. Oltre a quanto già previsto dall'art. 15, ultimo comma, per casi di rilevante gravità di natura familiare o sociale la Giunta comunale, previo motivato parere favorevole dell'assistente sociale, può non tenere conto della situazione economica del soggetto richiedente la prestazione e del suo nucleo familiare o delle altre condizioni previste dal presente regolamento.

## CAPO III – BENEFICI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

### ART. 21 – SOVVENZIONI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE

1. A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole d'infanzia, salvaguardando la libera scelta delle famiglie e garantendo agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo, a prescindere dalla scuola frequentata.
2. Il Comune riconosce che le scuole d'infanzia private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e sostiene con propri contributi lo svolgimento della loro ordinaria attività annuale ed eventuali specifiche iniziative educative. Il Comune può inoltre concorrere alle spese in conto capitale per interventi di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola.
3. Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente capo, alle scuole d'infanzia private sono equiparati gli asili nido privati eventualmente attivati nel territorio comunale

### ART. 22 - CONTRIBUTI PER L'ORDINARIA ATTIVITA' ANNUALE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE

1. Per ottenere le sovvenzioni comunali per l'ordinaria attività annuale, le scuole private devono:
  - a) presentare annualmente, entro il termine fissato dalla Giunta comunale, l'istanza per l'ammissione al contributo per l'anno successivo, allegando il relativo bilancio di previsione e il consuntivo dell'anno precedente, ove non sia già agli atti del Comune ai sensi del penultimo comma del presente articolo;
  - b) allegare alla domanda, ove non risulti già depositata presso il Comune, copia dello statuto e del regolamento della scuola, nei quali devono risultare inseriti gli indirizzi educativi e le modalità organizzative conformi ai principi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché il rispetto dei criteri di ammissione di cui ai successivi punti d) e e). In caso di modifica dello statuto o del regolamento, è fatto obbligo alla scuola di depositarne copia aggiornata presso il Comune;
  - c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione e il funzionamento delle scuole materne non statali;
  - d) accettare indistintamente, senza alcuna discriminazione di razza, lingua, cittadinanza o religione, tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
  - e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
  - f) assicurare il servizio d'istituto con un orario giornaliero e un calendario annuale non inferiori a quelli stabiliti per le scuole d'infanzia statali;
  - g) svolgere il servizio di mensa e trasporto con caratteristiche e tariffe non inferiori a quelle delle scuole statali funzionanti nel Comune;
  - h) impegnarsi a presentare a fine anno il bilancio consuntivo e una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.
2. Il contributo comunale è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'anno finanziario successivo, fino ad un importo massimo pari alla somma necessaria a garantire il pareggio di bilancio della scuola risultante dal bilancio preventivo, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
3. Qualora in corso d'anno la scuola dovesse far fronte a spese impreviste non fronteggiabili con entrate superiori alle previsioni iniziali o dovesse registrare minori entrate non compensate da una corrispondente diminuzione delle spese, il Comune può, su richiesta motivata della scuola e nei limiti delle disponibilità finanziarie, aumentare il proprio impegno di spesa a favore della scuola stessa fino all'importo di cui al comma

precedente.

4. L'erogazione del contributo può essere disposta anche mediante acconti che non possono superare il 75% del contributo previsto.

5. Il saldo sarà erogato solo su presentazione del bilancio consuntivo e della relazione illustrativa di cui al punto h) del comma 1 per un importo massimo pari al disavanzo risultante dal bilancio consuntivo, purché non superiore all'iniziale impegno di spesa comunale, eventualmente adeguato come indicato nel comma 3.

6. E' facoltà dell'amministrazione comunale di chiedere la documentazione delle spese e delle entrate.

#### ART. 23 - CONTRIBUTI PER SPECIFICI PROGETTI O INIZIATIVE EDUCATIVE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE

1. In aggiunta al contributo per la gestione ordinaria, il Comune può concedere alle scuole private specifici contributi finalizzati alla realizzazione di particolari progetti o iniziative, a condizione che il loro finanziamento non sia già compreso nel bilancio relativo alla gestione dell'attività ordinaria annuale della scuola.

2. Per ottenere i contributi specifici le scuole devono presentare il programma dettagliato dei progetti o iniziative che intendono realizzare corredato del bilancio specifico delle spese e delle eventuali entrate previste.

3. Il contributo viene concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie del Comune e per un importo massimo pari al disavanzo evidenziato nel bilancio preventivo, salvo quanto precisato nei commi seguenti.

4. L'erogazione del contributo può essere disposta anche mediante acconti che non possono superare il 75% del contributo previsto.

5. Il saldo è erogato solo su presentazione di rendiconto finale dettagliato e motivato e di una specifica relazione illustrativa delle attività svolte, per un importo massimo pari all'effettivo disavanzo risultante dal rendiconto purché non superiore all'iniziale impegno di spesa comunale.

6. E' facoltà dell'amministrazione comunale di chiedere la documentazione delle spese e delle entrate.

#### ART. 24 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE

1. Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili utilizzati dalle scuole d'infanzia private. A tal fine, le scuole presentano istanza, entro il termine stabilito annualmente dalla giunta comunale, corredandola del preventivo analitico degli interventi programmati per l'anno successivo. Nella domanda devono essere indicate le eventuali richieste presentate o che la scuola intende presentare ad altri enti o soggetti per i medesimi interventi. Il contributo comunale, a carico del bilancio dell'esercizio successivo, è stabilito sino ad un massimo del 70% della spesa.

2. Il contributo comunale è erogato previo impegno scritto della scuola a utilizzare l'immobile oggetto dell'intervento esclusivamente per lo svolgimento di attività scolastiche e parascolastiche almeno per il periodo necessario all'ammortamento del contributo stesso. Qualora la scuola cessasse l'attività prima del termine anzidetto, la scuola è tenuta a rimborsare la parte non ammortizzata del contributo.

3. La scuola deve inoltre impegnarsi a esentare il Comune, per tutto il periodo di cui al comma precedente, dal pagamento di qualsiasi corrispettivo in caso di eventuale richiesta di utilizzo occasionale dei locali da parte dello stesso comune, ferma restando l'assoluta priorità delle attività scolastiche e salvo il rimborso delle spese specifiche per il funzionamento dei servizi elettrico, idrico e termico e per l'eventuale impiego del personale

della scuola.

4. La metà del contributo di cui al comma precedente viene corrisposta entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, l'altra metà entro trenta giorni dalla presentazione del consuntivo della spesa, debitamente documentato. Se le opere non vengono realizzate interamente, il contributo viene proporzionalmente diminuito, con obbligo di restituzione dell'eventuale differenza già anticipata dal Comune.

#### ART. 25 - CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE SCUOLE STATALI

1. Il Comune può concorrere con propri fondi alla realizzazione di specifici progetti educativi, programmati dalle istituzioni scolastiche statali o anche dai comitati dei genitori, purché in questo caso ci sia l'approvazione espressa delle autorità scolastiche.

2. Per la concessione dei contributi si applicano, purché compatibili, le disposizioni dell'art. 23.

#### ART. 26 - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il Comune può stipulare con le istituzioni scolastiche, comprese le scuole materne private, convenzioni per regolare i rapporti concernenti la gestione ordinaria annuale o singoli progetti o iniziative, anche per lo svolgimento di compiti istituzionalmente spettanti al Comune. I contenuti di tali convenzioni non possono comunque derogare dalle norme del presente regolamento.

#### ART. 27 - ALTRI VANTAGGI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il Comune, in alternativa o in aggiunta al contributo finanziario, può mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private, i propri mezzi, attrezzature, strutture e personale per lo svolgimento di servizi connessi all'attività educativa delle scuole, compresi il trasporto e la mensa scolastica delle scuole materne private. Le esigenze della scuola vanno coordinate con ogni altro servizio o necessità comunale che in ogni caso hanno la prevalenza, anche se siano sopraggiunti.

#### ART. 28 – AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

1. Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi, la Giunta comunale può istituire un fondo per l'erogazione di contributi a studenti capaci e meritevoli, eventualmente anche prescindendo dalla situazione economica del loro nucleo familiare a titolo di riconoscimento dell'impegno personale degli stessi studenti

### CAPO IV – CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE

#### ART. 29 – AREE DI INTERVENTO

1. I contributi comunali sono concessi per le seguenti attività:

- a) attività educative, culturali, scientifiche ed artistiche;
- b) attività volte alla tutela della salute e del benessere familiare e sociale;
- c) attività di promozione sportiva, motoria e ricreativa;
- d) attività di sostegno allo sviluppo economico e del turismo;
- e) attività volte alla tutela dei valori ambientali;
- f) attività di collaborazione e di sostegno umanitario di carattere nazionale o internazionale.

2. I contributi possono essere concessi sia per sostenere la normale attività annuale di enti o associazioni, sia per specifiche attività, iniziative o progetti che abbiano particolare rilevanza per la comunità.

3. I criteri specifici per la concessione di benefici per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 sono stabiliti con apposito provvedimento di Giunta anche in deroga alle norme del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 - commi 1, 3., 5 e 6, 38 e 39.

#### ART. 30 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO PER L'ORDINARIA ATTIVITA' ANNUALE

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, il termine per la presentazione della relativa domanda è fissato annualmente dalla Giunta comunale.

2. L'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno di attività dell'ente o associazione, da copia del bilancio di previsione e dal programma delle iniziative e progetti che si intendono realizzare nell'anno. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività, deve essere presentata anche la copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente, salvo che tale copia sia già depositata presso il Comune a norma dell'ultimo comma dell'art. 32.

3. Alla domanda deve essere allegata, ove non risulti già depositata presso il Comune, copia dello statuto e dell'eventuale regolamento dell'ente o associazione. In caso di modifica dei predetti atti, è fatto obbligo di depositarne copia aggiornata presso il Comune.

4. Le istanze dovranno contenere inoltre la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-organizzativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, come modificato dalla legge 27.01.1982 n. 22.

5. Le istanze devono essere redatte utilizzando un apposito modulo predisposto dal Comune, eventualmente diversificato in relazione alla particolare finalità per cui viene chiesto il contributo.

#### ART. 31 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO PER SPECIFICI PROGETTI O INIZIATIVE

1. In caso di richiesta di contributi per specifici progetti, manifestazioni o iniziative, l'istanza di concessione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, purché in congruo anticipo rispetto all'inizio delle relative attività e deve essere corredata dal programma dettagliato dell'intervento, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuato e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

2. Si applicano i commi da 3 a 5 dell'articolo precedente.

#### ART. 32 – MODALITA DI DETERMINAZIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ORDINARIA ATTIVITA' ANNUALE

1. Le istanze pervenute, relative ai contributi per l'attività annuale, sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun servizio alla Giunta comunale, con l'indicazione di eventuali richieste che risultano prive dei requisiti o in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale,

delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti esclusi dal piano.

4. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

5. Il contributo comunale viene concesso per un importo massimo pari al disavanzo evidenziato nel bilancio preventivo dell'ente o associazione, salvo quanto previsto nel comma seguente.

6. Il contributo può essere concesso anche mediante acconti fino ad un limite massimo del 75% dello stesso contributo. Il saldo è erogato solo su presentazione di rendiconto finale dettagliato e motivato e di una specifica relazione illustrativa delle attività svolte, per un importo massimo pari alla differenza tra l'effettivo disavanzo risultante dal rendiconto e gli acconti già erogati, purché tale importo non risulti superiore all'iniziale impegno di spesa comunale. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, ultimo comma.

#### ART. 33 – MODALITA DI DETERMINAZIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I SINGOLI PROGETTI O INIZIATIVE

1. Le domande relative a contributi per lo svolgimento di specifici progetti o iniziative devono essere istruite dal competente ufficio con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività programmate.

2. Il contributo comunale viene concesso per un importo massimo pari al disavanzo evidenziato nel bilancio preventivo del singolo progetto o iniziativa, salvo quanto previsto nel comma seguente.

3. Il contributo può essere concesso anche mediante acconti erogabili anche prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa, per un importo massimo pari al 75% dello stesso contributo. Il saldo è erogato solo su presentazione di rendiconto finale dettagliato e motivato e di una specifica relazione illustrativa delle attività svolte, per un importo massimo pari alla differenza tra l'effettivo disavanzo risultante dal rendiconto e gli acconti già erogati, purché tale importo non risulti superiore all'iniziale impegno di spesa comunale. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, ultimo comma.

#### ART. 34 – CONTRIBUTI PER DOMANDE PRESENTATE OLTRE I TERMINI

1. In caso di richieste di contributo presentate oltre i termini stabiliti, può essere accordato un contributo straordinario solo se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari e se l'attività per cui viene chiesto il contributo rivesta particolare rilevanza per la comunità.

#### ART. 35 – PATROCINIO

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dal Sindaco o dall'Assessore competente, previo eventuale parere della Giunta comunale.

2. Salvo quanto eventualmente stabilito da altri regolamenti comunali in relazione ad eventuali agevolazioni o esenzioni da tributi specifici, la concessione del patrocinio non comporta benefici economici comunali a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

## ART. 36 – CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI, STRUTTURE E ATTREZZATURE COMUNALI

1. Il Comune, in alternativa o in aggiunta al contributo finanziario, può mettere a disposizione dei soggetti richiedenti, impianti, attrezzature e strutture di proprietà del Comune o di cui il comune abbia la disponibilità, per lo svolgimento di servizi connessi all'attività ordinaria annuale e alle iniziative programmate dagli stessi soggetti, fatta salva in ogni caso la priorità assoluta per ogni servizio o necessità comunale, anche se siano sopraggiunti.
2. La concessione, gratuita o agevolata, dei beni di cui al comma 1 è regolata mediante apposito provvedimento adottato dal competente organo comunale o da una convenzione stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. Il provvedimento o la convenzione devono prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione dei beni affidati e l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso degli stessi.
3. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, l'utilizzo sarà consentito solo a condizione che vengano osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la materia.
4. Il Comune può stipulare con enti ed associazioni idonee convenzioni per la gestione degli impianti sportivi comunali o di eventuali altre strutture o servizi comunali.
5. Trovano applicazione, in quanto compatibili col presente regolamento, i criteri, condizioni e modalità di concessione stabilite dal regolamento sull'uso dei locali comunali, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 51 in data 23.06.1998.

## ART. 37– NORME COMUNI

1. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti o iniziative che, secondo l'istruttoria, risultano privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche al fine di acquisire la documentazione necessaria.
2. Nei preventivi e nei rendiconti relativi all'ordinaria attività annuale o alle singole iniziative, a cui concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle suddette attività o iniziative dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione o da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vi collaborano volontariamente nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.
3. Il comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni, comitati o qualsiasi altro destinatario di contributi comunali e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito alla organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti beneficiari dei



contributi comunali sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio annuale o del finanziamento delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e gestite o di cui sia copromotore.

5. In presenza di richiesta formulata ex art.9 della legge 07.08.1990 n. 241 da soggetti portatori di interessi pubblici e privati o di interessi diffusi, ove possa derivare un pregiudizio dal provvedimento comunale, il Comune è tenuto a convocare gli stessi soggetti interessati ed a discutere con essi il provvedimento medesimo.

6. Il Comune può chiedere al soggetto destinatario del contributo comunale copia dei documenti giustificativi delle spese evidenziate nel bilancio consuntivo relativo all'attività annuale o al singolo progetto o iniziativa. Per le associazioni di fatto e i comitati privi di personalità giuridica la documentazione richiesta può essere sostituita da dichiarazione di responsabilità resa dai componenti o dal soggetto che li rappresenta.

#### ART. 38 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I soggetti che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività annuali sono tenuti, a partire dal momento in cui ricevono la comunicazione dell'ammissione al contributo, a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. I soggetti che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare specifiche manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse sono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### ART: 39 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. E' istituito l'albo comunale delle associazioni operanti sul territorio comunale o a favore della comunità maladense. La disciplina specifica per l'istituzione e la tenuta dell'albo è demandata alla Giunta comunale.

2. L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, previsto dal D.P.R. 07.04.2000 n. 118, è tenuto dal servizio finanziario comunale, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi adottati dai servizi competenti.

3. L'albo è tenuto con sistema informatico ed è aggiornato entro il 30 aprile di ogni esercizio finanziario, annotandovi tutte le provvidenze erogate nell'esercizio finanziario precedente e le disposizioni regolamentari o di legge in base alle quali le erogazioni sono state disposte.

4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 2 del D.P.R. 118/2000, l'albo è pubblicato per non meno di quindici giorni all'albo pretorio del comune ed è consultabile da ogni cittadino, anche mediante accesso telematico al sito internet del comune. A tal fine il servizio finanziario provvederà ad aggiornare i dati contenuti nel sito contestualmente con l'annuale aggiornamento dell'albo.

#### CAPO V – NORME VARIE E FINALI

#### ART. 40 – CONTRIBUTI REGIONALI PER IL RIENTRO DI VENETI EMIGRATI ALL'ESTERO

1. Ove consentito dalle specifiche disposizioni emanate dalla Regione, la Giunta comunale è autorizzata a fissare un limite, da aggiornarsi annualmente, ai contributi previsti dalla legge regionale 09.01.2003 n. 2 per il rientro definitivo nel territorio regionale dei Veneti emigrati all'estero, tenendo conto del Paese di provenienza, della consistenza del nucleo familiare e di eventuali altri elementi di valutazione.

#### ART. 41: CONCESSIONE DI ALLOGGI COMUNALI

1. La concessione temporanea di alloggi comunali per i casi di emergenza abitativa è disposta dalla Giunta comunale sulla base di specifici criteri di valutazione predeterminati dalla stessa giunta in base alla durata della situazione di precarietà abitativa dei nuclei familiari, alla loro situazione economica, al loro radicamento nella comunità maladense, al numero e dell'età di eventuali minori appartenenti ai singoli nuclei, alla presenza di persone disabili e ad altre specifiche condizioni rilevanti per la valutazione del diverso grado di necessità dell'alloggio.

#### ART. 42 – ABROGAZIONE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 in data 30.07.1992 e ogni altra norma regolamentare incompatibile.

\*\*\*\*\*